



***“Assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2025
della Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia”***

Indice

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	pag. 3
2. IL RISPETTO DELLA TEMPISTICA DI APPROVAZIONE DELL'ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025	pag. 6
ENTE RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA	pag. 7
OSSERVAZIONI	pag. 9
IL PARERE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO CONTABILE	pag. 10

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L'assestamento di bilancio è lo strumento giuridico - contabile destinato ad aggiornare il bilancio di previsione annuale alle vicende economiche e finanziarie sopravvenute. Tale istituto deve tener conto, pertanto, delle risultanze del rendiconto relativo all'esercizio finanziario precedente, con particolare riferimento ai dati relativi alla consistenza dei residui attivi e passivi, del fondo pluriennale vincolato, del fondo crediti di dubbia esigibilità, della giacenza di cassa.

L'assestamento del bilancio riflette la struttura del bilancio finanziario di previsione ed è predisposto nell'ambito del quadro normativo e contabile come definito dal D.lgs. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni.

All'assestamento è allegata una nota integrativa nella quale sono indicati:

- la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente o i provvedimenti atti al contenimento o assorbimento del disavanzo economico;
- la destinazione della quota libera del risultato di amministrazione;
- le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione.

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 118/2011 e dei principi contabili applicati al decreto, entro il 31 luglio, la Regione approva con legge l'assestamento delle previsioni di bilancio nella quale legge regionale sono ricompresi gli assestamenti di bilancio annuali degli enti dipendenti.

L'articolo 50, comma 1, della legge regionale 12 agosto 2020, n.11, stabilisce che gli enti, per i quali il relativo statuto o la legge istitutiva prevedono l'approvazione dei bilanci di previsione da parte della Regione, trasmettono, alla stessa, **entro il 30 maggio (come da modifica introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23)**, l'assestamento dei rispettivi bilanci di previsione.

Il comma 2 dell'articolo 50 della legge regionale 12 agosto 2020, n.11, **(come da già citata modifica introdotta dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23)** ha previsto che *“La direzione regionale competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla completa ricezione dell'assestamento di cui al comma 1, verifica la regolarità contabile dello stesso e lo trasmette alla direzione regionale competente per materia, che esprime il relativo parere di merito entro i successivi quindici giorni. Al termine di tale attività, la direzione regionale competente in materia di bilancio trasmette l'assestamento di cui al comma 1 al Comitato regionale di controllo contabile, ai fini dell'acquisizione del*

relativo parere, all'esito del quale è approvato con la legge regionale di assestamento di bilancio di cui all'articolo 24 ovvero con successiva legge regionale."

L'assestamento del bilancio dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio e, in casi di accertamento negativo, assume i necessari provvedimenti di riequilibrio.

L'assestamento del bilancio si configura, dunque, come un provvedimento organico in cui, alla luce delle nuove esigenze economico-finanziarie e del consuntivo dell'esercizio precedente, i valori del bilancio di previsione vengono riaggiustati ed assestati e rappresenta un momento importante della gestione finanziaria dell'ente perché consente di realizzare le ultime verifiche di bilancio e, nel caso di necessità, di porre in essere le dovute manovre correttive sull'andamento finanziario della gestione.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 235 del 04/05/2021, ha approvato uno schema riassuntivo dell'assestamento di bilancio degli Enti dipendenti della Regione al fine di consentire agli stessi una corretta esposizione, intelligibilità e uniformità dei dati assestati.

Il Comitato regionale di controllo contabile, pur prendendo nuovamente atto che l'Amministrazione regionale richiama Agenzie ed Enti controllati che non si rendono virtuosi nel rispetto della tempistica stabilita dalla normativa regionale vigente per la trasmissione della relativa documentazione, rileva ancora una dilazione degli adempimenti e delle scadenze, disciplinata dal citato articolo 50, comma 1, della legge regionale 11/2020, dilazione che investe, in via temporale, le attività propedeutiche al controllo sia da parte delle competenti Direzioni regionali che da parte del Comitato regionale di controllo contabile.

Sono state introdotte sanzioni a carico degli organi di amministrazione degli Enti in caso di mancata o incompleta trasmissione alla Regione entro i termini prescritti dell'assestamento al bilancio di previsione (**Art. 50 comma 2 bis della legge regionale n. 11/2020, così come modificati dall'art. 3 della legge regionale n. 23/2023**). Nello specifico, in caso di violazione delle scadenze temporali previste, il regime sanzionatorio introdotto dalle succitate norme prevede le seguenti misure come comunicato dalla Direzione regionale Ragioneria Generale con nota n. 0042682 in data 11 gennaio 2024:

- a) in caso di mancata o incompleta trasmissione alla Regione dell'assestamento entro i termini prescritti, è previsto che *"il trattamento economico mensile dell'organo di amministrazione è ridotto del 50 per cento. Qualora l'organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto al termine di cui al primo periodo, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione*

cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione”. Al riguardo va precisato che la decurtazione del trattamento economico degli organi amministrativi si applica, in caso di ritardo nella trasmissione dei documenti di bilancio, anche nei confronti dei Commissari degli Enti **(art. 3, comma 6, della legge regionale n. 23/2023)**. Le sanzioni in questione avranno efficacia *“a decorrere dall’approvazione del bilancio di previsione 2025-2027”* **(art. 3, comma 7, della legge regionale n. 23/2023)**.

- b) in caso di mancata o incompleta trasmissione dei documenti di bilancio per un periodo superiore a tre mesi, è stabilita la decadenza dell’organo di amministrazione e il commissariamento dell’ente **(Art. 50 comma 2 bis legge regionale n. 11/2020, così come modificati dall’art. 3 della legge regionale n. 23/2023)**. Se l’Ente risulta già commissariato, l’inadempienza protratta per un periodo superiore a tre mesi costituisce causa di revoca del Commissario in carica **(art. 3, comma 6, della legge regionale n. 23/2023)**. La sanzione in questione si applica per gli Enti a decorrere dall’approvazione dei rendiconti relativi alla annualità 2023 **(art. 3, comma 7, della legge regionale n. 23/2023)**.

2. IL RISPETTO DELLA TEMPISTICA DI APPROVAZIONE DELL'ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2025

La Struttura di supporto al Comitato regionale di controllo contabile, con mail del 17/07/2025 inviata alla Direzione regionale Ragioneria Generale, ha ritenuto opportuno, per il tramite della medesima, richiamare l'attenzione degli Enti inadempienti sulla corretta applicazione di quanto disposto dall'articolo 50, comma 2-bis, della legge di contabilità regionale n. 11 del 2020 in ordine alla trasmissione dell'assestamento di bilancio come, peraltro, già comunicato dalla Direzione regionale Ragioneria Generale con nota n. 0042682 in data 11 gennaio 2024.

In particolare, la Struttura di supporto al Comitato regionale di controllo contabile ha ritenuto opportuno, altresì, richiamare l'attenzione che gli organi di revisione contabile di ciascun ente sono chiamati alla attestazione di quanto disposto dall'articolo 50, comma 2-bis, della legge di contabilità regionale n. 11 del 2020 all'interno della relazione che sarà predisposta in occasione del rendiconto annuale 2025.

ENTE RISERVA NATURALE MONTE NAVEGNA E MONTE CERVIA

Il Commissario Straordinario dell'Ente Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia, con Delibera n. E00007 del 26/08/2025, trasmessa con nota n. 735 del 26/08/2025 e acquisita in pari data al n. 0848812 del protocollo regionale, ha approvato l'Assestamento al bilancio di previsione triennale 2025-2027, ai sensi dell'art. 50, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11

Il Revisore Unico dei Conti dell'Ente, ai sensi dell'art. 50 D.lgs. 118/2011 e art. 50 della L.R. n. 11/2020, con verbale n. 19 del 21/08/2025, ha espresso parere favorevole all'approvazione della proposta di Assestamento al bilancio di previsione triennale 2025 sulla documentazione trasmessa dall'Ente in data 21/08/2025.

L'Area società controllate ed enti pubblici dipendenti, con nota n. 0889015 del 10 settembre 2025, ha verificato la regolarità amministrativo-contabile sull'assestamento al bilancio di previsione 2025 dell'Ente Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia.

La Direzione regionale Programmazione economica, Fondi europei e Patrimonio naturale, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 50, comma 2, della L.R. n. 11/2020, con nota n. 0906528 del 15.09.2025 (Rif. prot. n. 848812/2025 e n. 889015/2025), ha espresso parere favorevole al proseguimento dell'iter istruttorio ai fini dell'inserimento dell'assestamento al bilancio esercizio finanziario 2025 dell'Ente Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia.

La Direzione regionale Ragioneria Generale - Area Società controllate ed Enti pubblici dipendenti -, verificata formalmente la regolarità contabile dell'assestamento al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027, ha trasmesso al Comitato regionale di controllo contabile, con nota n. 0912150 del 17/09/2025, acquisita in data 18/09/2025 al n. 0021835 del protocollo, la relativa documentazione.

Dalle risultanze contabili è attestato il permanere degli equilibri di bilancio, ai sensi del comma 2 dell'art. 50 del Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. e le previsioni definitive di entrata e di uscita in conto competenza pareggiano per euro 2.267.326,01.

OSSERVAZIONI

1. Con riferimento alla disciplina del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile disposta dall'articolo 20, comma 3, del d.lgs. n. 123 del 30 giugno 2011 (*disciplina di rinvio dell'art. 72, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011*) e dall'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, nella fase istruttoria, è stato riscontrato che l'Ente non ha rispetto la norma.
2. L'Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio 2025 e pluriennale 2025-2027 è stato acquisito dalla Direzione regionale Ragioneria Generale in data 26/08/2025 in ritardo rispetto al termine del 30 maggio come disposto dall'articolo 50, comma 1, della legge di contabilità regionale 12 agosto 2020, n.11.

Con richiesta formulata via PEC in data 29/07/2025, il Comitato regionale di controllo contabile ha richiesto all'Ente di conoscere le eventuali determinazioni assunte o da assumere poiché:

- a) l'articolo 50, al comma 2- bis (*Comma inserito con la sostituzione dei commi 1 e 2 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23*), stabilisce che *“In caso di mancata o incompleta trasmissione dell'assestamento nel termine di cui al comma 1, il trattamento economico mensile dell'organo di amministrazione dell'ente è ridotto del 50 per cento. Qualora l'organo di amministrazione sia stato nominato da meno di trenta giorni rispetto al termine di cui al primo periodo, la decurtazione decorre dal sessantesimo giorno successivo alla nomina. La decurtazione cessa a decorrere dal mese successivo a quello in cui è intervenuta la completa trasmissione dell'assestamento del bilancio di previsione. Qualora l'inadempimento si protragga per più di tre mesi è disposta la decadenza dell'organo di amministrazione e si provvede, nel rispetto della normativa vigente, al commissariamento dell'ente e alla nomina di un commissario straordinario con pieni poteri che dura in carica fino alla data di insediamento del nuovo organo di amministrazione”*
- b) l'articolo 3, comma 6, della legge regionale 23/2023 dispone che la decurtazione del trattamento economico degli organi amministrativi si applica, in caso di ritardo nella trasmissione dei documenti di bilancio, anche nei confronti dei Commissari degli Enti e che le sanzioni in questione avranno efficacia *“a decorrere dall'approvazione del bilancio di previsione 2025-2027”*, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della citata legge regionale n. 23/2023
- c) la corretta applicazione delle decurtazioni previste dall'articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 23/2023 grava in capo agli organi di revisione di ciascun ente i quali vigilano e ne attestano il rispetto nell'ambito della relazione al rendiconto o al bilancio di esercizio.

A tutt'oggi, l'Ente non ha riscontrato la richiesta formulata dal Comitato regionale di controllo contabile.

IL PARERE DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO CONTABILE

Il Comitato regionale di controllo contabile

nella seduta n. 5 del 22 ottobre 2025,

ai sensi dell'articolo 50, comma 2, della legge regionale 12 agosto 2020, n.11,

esprime

all'unanimità (Favorevoli: la Presidente Mattia; Berni; Mitrano; Neri)

PARERE FAVOREVOLE

sulle risultanze della Relazione recante “*Assestamento al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025 della Riserva naturale Monte Navegna e Monte Cervia*”.

Composizione del Co.re.co.co.

Presidente Eleonora MATTIA

Componente Eleonora BERNI

Componente Cosmo MITRANO

Componente Nazzareno NERI

Componente Marietta TIDEI